



**COMUNICATO UFFICIALE N. 218/L
DEL 23 FEBBRAIO 2015**

LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO

218/415

Comunicazioni della F.I.G.C.

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 151/A della F.I.G.C., pubblicato in data 20 Febbraio 2015:
Comunicato Ufficiale n. 151/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1170pf13-14 adottato nei confronti del Sig. Lidio GRAZZI, allenatore della società A.S.D. NUOVA A.C. FOIANO e della società A.S.D. NUOVA A.C. FOIANO avente ad oggetto la seguente condotta:

Sig. Lidio GRAZZI, per aver, in violazione dell'art. 1, comma 1 (oggi trasfuso nel nuovo art. 1 *bis* comma 1) e dell'art. 11, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, posto in essere comportamento discriminatorio nei confronti di un giovane calciatore ingiuriandolo indirettamente con espressioni di discriminazione razziale;

A.S.D. NUOVA A.C. FOIANO per responsabilità oggettiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Lidio GRAZZI e dal Sig. Danilo VANNUCCINI nell'interesse della società A.S.D. NUOVA A.C. FOIANO in qualità di Presidente e Legale Rappresentante;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni della squalifica di 1 mese e 10 giorni nei confronti del Sig. Lidio GRAZZI e dell'ammenda di € 200,00 nei confronti della società A.S.D. NUOVA A.C. FOIANO

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Publicato in Firenze il 23 Febbraio 2015

IL PRESIDENTE
Rag. Mario Macalli